

000000
Studio

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

-PALERMO -

RICORSO

PER: Il **Comune di Niscemi**, p.iva 82002100855, in persona del Sindaco avv. Giovanni Di Martino, rappresentato e difeso, giuste delibere di incarico di G.M. nn. 100/11 e 108/11, dall'avvocato Edoardo Nigra (PEC: edoardo.nigra@pec.ordineavvocaticatania.it - FAX 095503830) che elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato Luca Di Carlo in Palermo via Morello 40, come da mandato a margine del presente atto

Nomino mio
procuratore e
difensore nel
presente giudizio
innanzi al T.A.R.
SICILIA, Palermo,
con ogni facoltà,
l'avvocato Edoardo
Nigra, del Foro di
Catania, con
domicilio eletto in
Palermo, via n.
Morello 40, presso
l'avvocato Luca Di
Carlo. Per le attività
funzionali attinenti
al presente mandato
conferisco il
consenso ai sensi d.
leg.vo 196/03 al
trattamento dei dati
personali e sensibili

CONTRO :

- **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Regione Siciliana**

E NEI CONFRONTI:

- **Ministero della Difesa**
- **Department of the Navy U.S.A.**
- **ARPA Sicilia, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.**
- **Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali-**
- **Assessorato regionale risorse agricole e alimentari**

IL SINDACO

VERA LA FIRMA


Avv. Edoardo Nigra

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE:

1.- del provvedimento del dirigente generale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Regione Siciliana, Dipartimento dell'Ambiente, del 28 giugno 2011 protocollo n. 43182, comunicato il 12 luglio 2011, avente ad oggetto "progetto 002-06/1035 - installazione sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio U.S. Navy 41° Stormo - Sigonella, in rno Sughereta di Niscemi", con il quale è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto.

2.- di ogni altro atto antecedente e successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: la nota del Servizio I V.A.S.-V.I.A. dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Regione Siciliana, Dipartimento dell'Ambiente, dell'1 giugno 2011 protocollo n. 36783; le note sconosciute dell'ARPA Sicilia n. 2535 del 18.02.2009 e n. 9196 del 27.05.2009; il parere sconosciuto del Consiglio Regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso in data 11.05.2011; il parere sconosciuto dell'Azienda Foreste Demaniali.

FATTO

Premessa.

Il presente giudizio ha per oggetto gli atti di autorizzazione relativi alla realizzazione dell'impianto di radiocomunicazione che la Marina degli Stati Uniti d'America (Department of the Navy) intende installare in prossimità del Comune di Niscemi.

Secondo il progetto approvato dalla Regione, il nuovo impianto verrebbe localizzato a distanza di 2 km circa dai primi edifici abitati e di 5 Km circa dal centro abitato del Comune di Niscemi.

L'area di intervento ricade: a) all'interno della Riserva Naturale Orientata "Sughereta di Niscemi" b) all'interno del Sito di Importanza Comunitaria denominato "Sughereta di Niscemi (SIC ITA 05007); c) in zona sismica di II categoria (in base alla normativa nazionale e regionale vigente, nelle zone sismiche di seconda categoria ricadono i Comuni ove posso verificarsi terremoti di notevole entità).

L'area della stazione radio di Niscemi è stata acquisita negli anni '90 dal Ministero della Difesa dello Stato italiano al demanio militare.

Il progetto, in sintesi, prevede la realizzazione delle seguenti opere : 3 antenne paraboliche (denominate “*Sistemi Obiettivi per Utenti Mobili MUOS*”), trasmettenti su banda-ka, ciascuna con diametro di 18,4 metri ed altezza di 25 metri circa; 2 antenne elicoidali ad altissima frequenza UHF; 2 prefabbricati da 149 metri quadri ciascuno, destinati alle infrastrutture del sistema accesso radio (RAF) con relativi supporti in cemento armato; strada di accesso, marciapiedi, impianti di supporto (illuminazione, video sorveglianza ed allarme etc).

Il sistema di radio comunicazione MUOS prevede, complessivamente ed a livello globale, la realizzazione di quattro satelliti e quattro stazioni terrestri; le stazioni terrestri sono localizzate, rispettivamente, nel sud ovest Australia (stazione di Kojarena, 30 Km circa dalla città di Geraldton); nelle Hawaii (stazione radio isola di Wahiawa); negli Stati Uniti, Virginia (sito non specificato) ed in Sicilia, nella stazione radio di Niscemi.

Per quanto riguarda l'impianto previsto in Sicilia, in origine, doveva essere realizzato all'interno della base aeronavale di Sigonella (US Naval Air Station Sigonella NASSIG); successivamente, l'installazione della nuova stazione radio è stata spostata all'interno della Stazione Radio Trasmissioni di Niscemi (Naval Radio Tansmitter Facility NRTF) che dipende dalla Base di Sigonella.

All'interno della stazione radio di Niscemi già operano 41 antenne radio trasmettenti.

Ciò premesso, si richiamano di seguito i fatti e gli atti salienti di causa

1. Il Department of the Navy USA, con istanza del 6 agosto 2008, ha chiesto all'Assessorato al territorio e ambiente della regione siciliana di

indire una conferenza di servizi per il rilascio del nulla osta prescritto per la realizzazione di opere all'interno delle riserve naturali, ai sensi dell'articolo 122 della l.r. 6/2001, con riferimento al progetto denominato *"installazione sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio US Navy di Niscemi – U.S. Navy 41° Stormo – Sigonella, in RNO Sughereta di Niscemi"*.

2. La conferenza di servizi, sulla base della documentazione fornita dalla stessa Marina Statunitense e dei relativi nullaosta espressi dagli enti di competenza, ha approvato il progetto con prescrizioni, con verbale del 9 settembre 2008.

Alla conferenza di servizi ha partecipato anche il Comune di Niscemi che, sempre sulla base della documentazione presentata, ha espresso il proprio nulla osta nell'ambito del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

3. Successivamente, a seguito di ulteriori documenti acquisiti dal Comune ed alle notizie riportate da numerosi organi di informazione, emergeva che lo spostamento dell'impianto di trasmissione da Sigonella a Niscemi era dovuto alla peculiare potenza delle antenne MUOS (idonee a generare interferenze con gli aerei in volo e con i meccanismi di innesco delle armi nucleari).

4. Il Comune di Niscemi quindi, con nota del Sindaco del 12 settembre 2008, ha formalmente richiesto al Ministro della Difesa documentate informazioni sui reali effetti delle onde elettromagnetiche generate dall'impianto MUOS; rilevando, peraltro, che l'Autorità sanitaria competente per territorio non aveva partecipato alla conferenza di servizi né espresso alcun parere preventivo in proposito.

5. Lo stesso Assessorato regionale al territorio e ambiente, con nota del 2 ottobre 2008, ha comunicato al Comune di Niscemi che il Consiglio Regionale per la Protezione del patrimonio naturale nella seduta del 24 settembre 2008 aveva preso atto del nulla osta favorevole del Comune *“...ma al fine del rilascio del parere richiesto utile al completamento dell'iter approvativo del progetto di che trattasi, ha ritenuto che codesto comune debba esplicitare chiaramente se in sede di rilascio del nullaosta abbia tenuto nella dovuta considerazione la problematica riguardante le emissioni elettromagnetiche previste in progetto”*.

6. Il Ministero della Difesa, con nota del 14 novembre 2008, riscontrava la richiesta di informazioni del Comune di Niscemi, comunicando, in sintesi; a) che nel 2006 gli USA avevano presentato, a corredo del progetto, uno studio di impatto ambientale elettromagnetico *“...dal quale si evince “il rischio del esposizione del personale è minimo ed improbabile; .la distanza di sicurezza dall'emissione elettromagnetica pericolosa ..sarà imposta mediante installazione di una recinzione di sicurezza; ..la misurazione dell'inquinamento da radiofrequenze..sarà eseguita appena i sistemi saranno installati e pronti ad operare”*; b) che, da ultimo (finalmente), era stata contattata la locale Agenzia regionale protezione dell'ambiente (ARPA) per il rilascio del relativo nulla osta; c) che solo *“....successivamente all'ultimazione dei lavori ...saranno effettuate le opportune verifiche per comparare le effettive emissioni elettromagnetiche con quelle previste dallo studio di progetto e l'eventuale incompatibilità del sistema con le leggi nazionali d eventualmente con le apparecchiature già operanti sul sito”*.

7. L'ARPA, con nota del 21 novembre 2008, comunicava al Comune di Niscemi che avrebbe iniziato ad effettuare le misurazioni delle emissioni elettromagnetiche mediante centraline mobili poste sulle case di abitazione più prossime alla stazione radio.

8- Il Comune di Niscemi, con nota del 20 gennaio 2009, ribadiva all'ARPA *"...che codesta spett.le agenzia esprima un parere preventivo a riguardo delle onde elettromagnetiche ai sensi del DM 381/1998, al fine di garantire la salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente in considerazione della notevole concentrazione in loco di apparecchiature radar"*.

9. Il Comune di Niscemi quindi, con atti del 20 e del 23 febbraio 2009, disponeva l'avvio del procedimento di riesame del nulla osta rilasciato, ai sensi dell'art. 5 del dpr 357/1997, nella conferenza di servizio del 9 settembre 2008.

La comunicazione di avvio del procedimento è stata comunicata a tutti gli enti interessati con nota di pari data.

10. Il Comune di Niscemi, successivamente, con provvedimento del sindaco del 17 marzo 2009, ha proceduto alla nomina di un comitato tecnico-scientifico, costituito dal dott. Donato La Mela Veca (agronomo forestale), dal dott. Tommaso La Mantia (ecologo faunista) e dal dott. Salvatore Pasta (botanico dell'Università di Palermo) per la valutazione della documentazione presentata in merito al progetto MUOS sugli effetti dell'impianto sugli habitat naturali esistenti nella riserva naturale di Niscemi.

11. L'ARPA, nel frattempo, con nota del 16 giugno 2009, comunicava i risultati delle misurazioni effettuate.

Va precisato che tali misurazioni; a) sono state effettuate nel periodo dal 9 marzo 2009 all'8 giugno 2009; b) riguardano solo le emissioni elettromagnetiche generate dalle antenne esistenti (mentre nessuna valutazione è espressa in merito al sistema MUOS né al cumulo delle emissioni generati da quest'ultimo con gli impianti di trasmissione già esistenti); c) le rilevazioni, effettuate con centraline poste sulle case di abitazione più vicine alla stazione radio evidenziano valori già prossimi alla soglia di attenzione prevista dalla normativa vigente (6V/mt) e, in 5 casi, addirittura, valori superiori a tale soglia (pag. 4, tabelle nn. 9, 10, 11 e pag. 5 tabelle 13 e 14 – in allegato).

12. Il comitato tecnico scientifico nominato dal Comune di Niscemi, con nota del 15 ottobre 2009, trasmetteva la relazione tecnica ove si evidenziava l'assoluta insufficienza dei dati forniti a corredo del progetto MUOS, rilevando conclusivamente *"..un quadro allarmante sulle possibili ricadute negative delle antenne sulla fauna del SIC .."*.

13. Il Comune di Niscemi, quindi, con atto del 22 ottobre 2009, ha disposto l'avvio del procedimento di revoca in autotutela del nulla osta rilasciato il 9 settembre 2008 in relazione al progetto MUOS.

L'avvio del procedimento, comunicato a tutti gli enti interessati con raccomandata di pari data, rileva tra l'altro in motivazione che *"..la relazione tecnica relativa al sopralluogo effettuato in data 19 giugno 2009 dai tecnici incaricati..ravvisava "la necessità di procedere ad una valutazione di incidenza che tenga conto di dati completi ed attendibili..poichè si ritiene insufficiente ed inadeguata la documentazione prodotta in precedenza (VIEC redatta dal dott. Sandro Di Modica, tecnico incaricato dall'Aeronautica Militare – U.S. Navy;2*

evidenziando la necessità di una nuova valutazione di incidenza ambientale.

14. Il Department of the Navy, con nota del 12 novembre, dava riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento inviata dal Comune, ribadendo, in modo generico, che l'impianto MUOS non cagionerebbe danni alla salute ed all'ambiente,

15. Il Comune di Niscemi, quindi, in assenza di specifiche controdeduzioni, con provvedimento del 19 novembre 2009, ha annullato in autotutela il nulla osta reso il 9 settembre 2008, rilevando l'insussistenza dei presupposti formali e sostanziali per il rilascio.

Il provvedimento di annullamento in autotutela del nulla osta è stato pubblicato all'albo comunale e comunicato a tutti gli enti interessati.

16. Il Comune di Niscemi, con nota del 25 maggio 2011, su richiesta informale dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, ha inviato allo stesso assessorato tutta la documentazione relativa al procedimento di autotutela; nella nota, il Comune ribadiva che, in assenza di adeguate controdeduzioni e documentazione integrativa, persistevano i motivi ostativi al rilascio della valutazione di incidenza ambientale e che si trasmetteva la documentazione per *"..gli eventuali provvedimenti di competenza"*.

17. L'assessorato regionale al territorio e ambiente, tuttavia, con atto dell'1 giugno 2011, comunicato al Comune di Niscemi il 16 giugno 2011, ha espresso, "in via sostitutiva", parere favorevole sulla valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto MUOS.

18. Successivamente, lo stesso assessorato, con provvedimento del 28 giugno 2011, comunicato al Comune di Niscemi il 12 luglio 2011, ha

“autorizzato l'esecuzione del progetto 002-06/1035 – installazione sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio U.S. Navy di Niscemi – U.S. Navy 41° stormo – Sigonella in rno Sughereta di Niscemi.

19. Alla fine del mese di luglio, pur in assenza di ulteriori atti e titoli autorizzativi, sono iniziati i lavori di sbancamento all'interno della stazione radio di Niscemi.

Ciò premesso, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi:

IN DIRITTO

I. Eccesso di potere per travisamento, carenza istruttoria, illogicità, contraddittorietà – Violazione degli articoli 3 e 5 del d.p.c.m. 8.07.03 – Violazione della art. 2 della legge n. 157/1992 - Violazione della direttiva CEE 79/409 della Convenzione di Berna 19.09.79 della Convenzione di Washington 3.03.73, della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE - - Illegittimità derivata.

I provvedimenti regionali impugnati dell'1 e del 28 giugno 2011 si fondano su atti istruttori in contrasto con la normativa vigente, insufficienti ed inattendibili.

Nelle premesse di tali provvedimenti si richiamano le rilevazioni effettuate dall'ARPA nel periodo aprile-maggio del 2009 e le relative note di comunicazione del 18 febbraio 2011 e del 27 maggio 2011; il parere redatto nel mese di febbraio 2011 dal dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e delle telecomunicazioni della facoltà di Ingegneria di Palermo; il parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, espresso in data 11 maggio 2011 (mai comunicato e

sconosciuto al Comune); la precedente valutazione favorevole di incidenza ambientale espressa dallo stesso assessorato l'1 giugno 2011.

Al riguardo, si rileva:

I.a L'ARPA ha effettuato le misurazioni relative alle emissioni elettromagnetiche originate dalla stazione radio di Niscemi nel periodo tra il 9 marzo 2009 e l'9 giugno 2009 (in allegato, le tabelle di misurazione).

Tali rilevazioni, effettuate con centraline poste sulle case di abitazione più vicine alla stazione radio, evidenziano valori già prossimi alla soglia di attenzione prevista dalla normativa vigente (6V/mt) e, in 5 casi, valori addirittura superiori a tale soglia (pag. 4, tabelle nn. 9, 10, 11 e pag. 5 tabelle 13 e 14 – in allegato).

Tali misurazioni, inoltre, riguardano esclusivamente le emissioni originate dagli impianti di radiotrasmissione già esistenti.

Mentre nessuna valutazione è stata effettuata dall'ARPA con riferimento alle emissioni elettromagnetiche che verranno complessivamente generate dall'impianto MUOS né con riferimento al cumulo delle emissioni proveniente dal nuovo impianto con quelle originate dalle 41 antenne già esistenti.

Alla luce di tali documentati presupposti, i provvedimenti impugnati sono illegittimi, in primo luogo, perché in contrasto con la normativa vigente in materia.

L'articolo 3 del d.p.c.m. 8 luglio 2003, commi 1 e 2, tabelle 1 e 2 (*“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi e, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese*

(tra 100 kHz 300 GHz). individua i limiti di esposizione e le soglie di attenzione alle emissioni elettromagnetiche; la stessa norma prescrive limiti più rigorosi e restrittivi a tutela degli ambienti abitativi (comma 2, tabella 2).

L'articolo 5 dello stesso decreto, inoltre, regola i criteri di misurazione e fissa i limiti relativi alle “*esposizioni multiple*” generate da più impianti, prevedendo l'obbligo di rilevazione delle emissioni complessivamente generate da tutti gli impianti esistenti.

Come detto, le emissioni originate dagli impianti esistenti nella stazione radio di Niscemi risultano, già oggi, prossimi alla soglia di attenzione e, in alcuni casi, superiori ai limiti prescritti dall'articolo 3; mentre nessuna valutazione è stata effettuata in relazione alle emissioni che verranno generate dall'impianto MUOS (con riferimento alla sommatoria delle 5 antenne che compongono l'impianto) e dalla sua incidenza in cumulo con gli impianti di radio trasmissione già esistenti.

La violazione degli articoli 3 e 5 del decreto e l'omissione di qualsiasi verifica in relazione all'impianti MUOS rendono evidente l'illegittimità degli atti istruttori compiuti dall'ARPA e le conseguenti note determinazioni trasmesse all'assessorato regionale.

Le carenze ed omissioni delle misurazioni e valutazioni effettuate dall'ARPA, inoltre, rendono illegittimi in via derivata gli atti regionali di autorizzazione ambientale dell'1 giugno e del 28 giugno 2011, che su tali valutazioni e misurazioni si fondano.

A ciò, si aggiunga che l'assessorato regionale, nel provvedimento di autorizzazione del 28 giugno 2011, richiama espressamente la note ARPA del 27 maggio 2009 e del 27 maggio 2009.

Tuttavia, tali note sono, la prima, antecedente alle misurazioni effettuate dall'ARPA a partire dal'8 marzo 2009; la seconda, antecedente alla conclusione del periodo di rilevazioni, concluso l'8 giugno 2009.

Si tratta di circostanze di particolare rilevanza; e ciò, sia perché la prima nota non può tenere conto delle misurazioni effettuate successivamente: sia perché il superamento della soglia di attenzione delle emissioni provenienti dalla base di Niscemi è stato rilevato in data 31 maggio, 4 e 5 giugno 2009 (quindi in data successiva alla nota ARPA del 27 maggio 2009).

In definitiva, gli atti impugnati sono illegittimi perché in contrasto con la normativa vigente e viziati per eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà.

I.b L'autorizzazione regionale del 28 giugno 2001 ed il precedente atto dell'1 giugno 2001, richiamano a supporto della propria motivazione *“il parere sul rischio della popolazione di Niscemi redatto nel febbraio 2011 dal Dip. di Ingegneria elettrica elettronica e delle telecomunicazioni Facoltà di Ingegneria UNIPA”*.

Tale parere non è mai stato comunicato al Comune di Niscemi e si fa riserva di eventuali motivi aggiunti all'esito della sua acquisizione agli atti del giudizio.

Esso comunque, sin d'ora, si contesta in quanto non risulta redatto sulla base autonome rilevazioni e misurazioni; mentre, laddove di fondasse sulle misurazioni effettuate dall'ARPA, sarebbe anch'esso inattendibile ed in contrasto con la normativa vigente per i motivi esposti al precedente punto I.a.

Si rileva, peraltro, che tale parere, laddove fondato sullo studio di incidenza ambientale redatto dal tecnico incaricato dalla Marina Statunitense datato “aprile 2008” (in allegato ed anch’esso integralmente contestato), risulterebbe censurabile sotto molteplici profili alla luce dei rilievi formulati nello studio del dott. Massimo Corradu dell’Istituto nazionale Fisica Nucleare di Cagliari, in allegato e qui da intendersi integralmente riportato.

In sintesi, i rilievi riguardano: a) l’insufficienza dei dati indicati a sostegno dello studio di incidenza ambientale, tali da non consentire di effettuare una valutazione ed una verifica neppure approssimativa dei livelli di campo elettromagnetico nella zona circostante le antenne; b) l’incoerenza dei dati esposti nella tabelle 6.5 e 6.7 con riferimento ai livelli di campo e apertura angolare delle antenne MUOS; c) inadeguatezza della valutazione dei rischi in relazione: c1) alla specifica potenza dell’impianto ed al raggiungimento dei limiti da esposizione acuta e da esposizione cronica; c2) al funzionamento simultaneo di tutti gli apparati; c3) ai criteri di individuazione del “peggior rischio possibile”; c4) alla omessa valutazione degli effetti delle emissioni elettromagnetiche sull’avifauna e sugli insetti.

A ciò, si aggiunga che lo studio di incidenza ambientale redatto dal tecnico incaricato dalla Marina Statunitense è stato redatto nel mese di aprile del 2008, in data quindi antecedente alle misurazioni effettuate dall’ARPA nel periodo marzo- giugno 2009.

Con la conseguenza, che le valutazioni e le conclusioni in esso espresse appaiono prive di fondamento e adeguato riscontro in quanto non tengono conto delle emissioni elettromagnetiche già generate dalla

stazione radio esistente e rilevate dall'ARPA in data successiva alla redazione dello studio.

Le carenze e la violazione dei criteri normativi di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche viciano sia il parere reso dall'Università di Palermo nel febbraio 2011 sia lo studio di incidenza ambientale redatto dal tecnico incaricato dalla Marina Statunitense nel mese di aprile 2008; con la conseguenza che risultano viziati, in via derivata e sotto altro profilo, gli atti regionali di autorizzazione ambientale dell'1 giugno e del 28 giugno 2011, che su tali valutazioni e misurazioni si fondano.

I.c Gli atti e provvedimenti di autorizzazione regionale impugnati richiamano, inoltre, il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso in data 11.5.2011 e il parere positivo espresso dall'Azienda foreste demaniali.

Tali pareri non sono mai stati comunicati al Comune di Niscemi e si fa riserva di eventuali motivi aggiunti all'esito della sua acquisizione agli atti del giudizio.

Essi, tuttavia, appaiono illegittimi ed erronei perché fondati su dati insufficienti ed in contrasto con la normativa vigente in materia di protezione dell'avifauna e degli uccelli selvatici (direttiva CEE 79/409, Convenzione di Berna 19.09.79; Convenzione di Washington 3.03.73 – Direttiva "Habitat" 92/42/CEE - legge 157/1992).

Si richiamano, al riguardo, i rilievi contenuti nella relazione redatta dal commissione tecnica incaricata dal Comune di Niscemi, qui da intendersi integralmente riportata (in allegato).

Nella relazione si evidenzia, tra l'altro, l'insufficienza dei dati illustrati nello studio redatto dal tecnico incaricato dalla Marina Statunitense (che si contesta) e la mancanza di ogni valutazione in merito agli effetti dei nuovi impianti di radiotrasmissione MUOS sull'avifauna presente nella riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi (SIC ITA 050007).

E ciò, tenuto conto che nell'area della riserva si è rilevata la presenza di numerose specie di uccelli che necessitano di misure di protezione secondo la normativa internazionale richiamata (specie denominate *spec1- spec2 e spec3*) (cfr. tabella 4, pag. 37 relazione tecnica in allegato); nonché, di una specie protetta ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b, della legge 157/1992.

Tali omissioni e gravi carenze istruttorie rendono illegittimi i pareri richiamati e agli atti regionale di valutazione di incidenza e di autorizzazione del progetto MUOS che su tali pareri si fondano.

II. Violazione dell'articolo 176 del Trattato CEE e del "principio di precauzione" – Violazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE, sotto altro profilo.

I provvedimenti impugnati, per l'insufficienza ed inattendibilità degli atti tecnici istruttori sui quali si fondano, violano il principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del trattato Cee e dalla normativa comunitaria in materia di aree protette.

Il principio di precauzione, in sintesi, obbliga le amministrazioni pubbliche della Comunità Europea ad assicurare il massimo livello di tutela ambientale e ad adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi, anche solo potenziali, alla salute dell'uomo ed all'ambiente.

La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato “*Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata di un rischio a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive, purchè esse siano non discriminatorie e oggettive*”. (Corte Giustizia CE, sez. II, 22/12/2010, n. 77; da ultimo, conforme T.A.R. Trentino A.A. 25.03.2010 n. 93).

Ed ancora, con specifico riferimento alle zone di riserva naturale: “*L'art. 6 n. 3, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, subordina il requisito di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito come zona speciale di conservazione alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che tale piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto in particolare del principio di precauzione un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. Ne consegue che la suddetta direttiva impone che ogni piano o progetto sia assoggettato ad un'adeguata valutazione dei suoi effetti qualora non possa escludersi, in base ad elementi oggettivi, che tale piano o progetto incida in modo significativo sul sito in questione. Una valutazione siffatta implica che, prima dell'approvazione del piano o del progetto, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in*

materia, tutti gli aspetti del piano o del progetto medesimo che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito."(Corte Giustizia CE, sez. II, 13/12/2007, n. 418).

III. - Violazione dell'articolo 5, commi 3, 5 e 10 e dell'allegato G del D.P.R. n. 357/1997 – Eccesso di potere per travisamento, illogicità, carenza istruttoria, contraddittorietà - Violazione dell'articolo 3 della legge 241/90 come recepito dalla l.r. 10/1991 - Illegittimità derivata sotto altro profilo

L'assessorato regionale al territorio e ambiente, con l'atto dell'1 giugno 2011, ha espresso la valutazione di incidenza ambientale in violazione della normativa richiamata.

Si ribadisce che l'area di intervento del progetto MUOS ricade all'interno del riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi (SIC ITA 050007).

Come si legge nella relazione tecnica in allegato *"il sito in oggetto costituisce un biotopo di notevole interesse scientifico ed è stato designato per la presenza di quattro habitat (di cui uno prioritario) inseriti nell'allegato I della direttiva "Habitat"..., per la presenza di una flora vascolare con alcuni taxa di interesse fitogeografico e una zoocenosi molto diversificata comprendente rare specie di mammiferi, uccelli e rettili"*.

L'habitat definito "prioritario" (cioè a "rischio di scomparsa"), ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/42/CEE, allegato 1 è proprio la foresta di *querqus suber* (sughereta – codice natura 2000 n. 9330).

Ciò premesso, l'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 regola la valutazione di incidenza ambientale per i piani o gli interventi che ricadano in siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che *“I proponenti di interventi...che possono avere incidenze significative sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano ai fini della valutazione di incidenza uno studio volto ad individuare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito di importanza comunitaria... tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.”*

Il comma 5 stabilisce che le regioni individuano le autorità competenti alla verifica *“...da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G”*.

Il comma 10 stabilisce che *“Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero previo, parere della commissione europea, per altri motivi di rilevante interesse pubblico”*.

L'allegato G, al decreto stabilisce i *“contenuti della relazione per la valutazione di incidenza”*.

Al punto 1, è previsto che *“le caratteristiche dei piani e progetti devono essere descritte con riferimento in particolare “.. - all'inquinamento e disturbi ambientali; al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate”*.

La valutazione di incidenza ambientale espressa dall'assessorato regionale con l'atto dell'1 giugno 2011 viola la normativa richiamata per i seguenti profili:

a) l'assessorato regionale non ha verificato la conformità del progetto presentato dai proponenti con gli indirizzi prescritti dall'allegato G al d.p.r. 357/1997.

L'omessa verifica, in particolare, riguarda l'inquinamento elettromagnetico e i rischi di incidente derivanti dalle tecnologie utilizzate.

Al riguardo, si ribadisce che l'area di intervento ricade in zona sismica di II categoria e che in sede istruttoria non risulta effettuata alcuna valutazione in merito al rischio sismico ed agli effetti di un eventuale sisma sulle antenne MUOS (crollo, modifica del puntamento delle parabole etc);

b) l'intervento in progetto ricade in area SIC caratterizzata da habitat "*prioritario*" e su tale intervento il Comune di Niscemi ha espresso la propria valutazione negativa di incidenza.

In tali ipotesi, il comma 10 dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 stabilisce che l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e per ragioni di sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della commissione europea, per altri motivi di interesse pubblico.

L'assessorato regionale ha espresso la valutazione di incidenza in aperta violazione di tale norma in quanto non sussistono le specifiche esigenze interesse, tassativamente indicate dalla norma e che eccezionalmente consentono l'esecuzione di costruzioni all'interno delle aree SIC.

Né l'assessorato regionale ha richiesto il parere preventivo della Commissione Europea, prescritto dalla norma citata in caso di "*motivi imperativi di rilevante interesse pubblico*".

Né, ancora, tali eventuali motivi di interesse pubblico sono stati esplicitati dall'assessorato regionale, con la conseguente invalidità del provvedimento anche per difetto di motivazione e violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990, come recepita dalla legge regionale 10/1991

L'illegittimità della valutazione di incidenza ambientale resa dall'assessorato con l'atto dell'1 giugno 2011 rende illegittimo in via derivata il successivo provvedimento di autorizzazione del 28 giugno che su tale valutazione si fonda.

IV. Incompetenza – Violazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 13/2007 e dell'articolo 5 del DPR 357/1997.

L'art. 5 comma . 5 del DPR 357/1997, come detto, stabilisce che "*...Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali...*".

L'art. 1 della L.R. 13/2007 poi, stabilisce che "*...1. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti*

SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente parco (3). 2. Sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge (4). 3. I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di 60 giorni Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di 60 giorni...”.

Come detto, il nuovo impianto MUOS ricade in un sito SIC (SIC ITA 050007) (R.N.O. “Sughereta di Niscemi”).

Alla luce della normativa su menzionata quindi, in particolare l’art. 1 c. 1 della L.R. 13/2007, la competenza a rilasciare la valutazione di incidenza ambientale nel caso oggetto del presente giudizio, è devoluta al Comune.

Il Comune di Niscemi si è espresso negativamente sull’approvazione del progetto, annullando in autotutela il precedente nulla osta favorevole per l’insussistenza dei presupposti sostanziale e formali richiesti dalla normativa vigente.

La valutazione negativa è stata ribadita e reiterata dallo stesso Comune con la nota inviata all’assessorato regionale il 25 maggio 2011.

L'assessorato regionale, con l'atto dell'1 giugno 2011, ha rilasciato la valutazione di incidenza ambientale, "sostituendosi" al Comune di Niscemi.

Tale atto regionale è illegittimo per violazione della normativa richiamata ed incompetenza per i seguenti motivi:

- perché la normativa regionale vigente demanda in via esclusiva ai comuni la valutazione di incidenza ambientale relativa gli impianti che interessano le zone SIC;
- perché la normativa regionale vigente consente all'assessorato di intervenire "in via sostitutiva" solo in caso di inerzia del Comune e non nel caso in cui l'ente locale si sia già espresso in senso negativo (ferma restando per gli interessati la facoltà di impugnare l'atto negativo del Comune).

V. Violazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 10/1991 come sostituito dall'art. 4 l.r. 5 aprile 2011 n. 5 – Violazione dell'articolo 19 quater della legge 241/1990 – Incompetenza sotto altro profilo – violazione del giusto procedimento.

L'articolo 15 della legge regionale n. 10/91 regola in Sicilia l'istituto della conferenza di servizi.

Tale norma, di recente, è stata interamente sostituita dalla dall'articolo 4 della legge regionale n. 5/2011.

Il nuovo testo della norma, al comma 2, prevede che in caso di dissenso tra un'amministrazione regionale ed un ente locale o tra enti locali, l'amministrazione procedente "*..entro dieci giorni rimette la decisione alla giunta regionale*", cui compete la decisione finale nei modi e termini stabiliti dal successivo comma 3.

L'assessorato regionale al territorio e ambiente, pur in presenza dell'esplicito dissenso manifestato dal Comune di Niscemi in merito alla valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto MUOS, ha ommesso di inviare gli atti del procedimento alla Giunta Regionale, emanando autonomamente gli atti autorizzativi impugnati.

Tale omissione rende illegittimi gli atti assessoriali impugnati per l'evidente violazione della normativa richiamata e per vizio di incompetenza, sotto altro profilo. ledendo le competenze demandate dalla legge alla Giunta Regionale.

* * *

Domanda cautelare.

I provvedimenti impugnati causano al Comune di Niscemi un grave ed irreparabile pregiudizio.

I lavori di sbancamento dell'area interessata all'intervento sono iniziati alla fine del mese di luglio (a quanto risulta, peraltro, tali lavori sono iniziati solo a seguito degli atti regionali impugnati ma senza alcun titolo edilizio ed in assenza del nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile). In base al cronoprogramma (pag. 40 studio incidenza ambientale MUOS) i lavori di sbancamento, scavo e livellamento si protrarranno per 3 mesi; successivamente inizieranno i lavori di costruzione dell'impianto MUOS che si concluderanno entro 1 anno dall'inizio dei lavori.

Il danno grave è costituito dalla realizzazione di opere imponenti in zona a rischio sismico, in area vincolata e destinata a riserva naturale e sito di interesse comunitario; opere idonee a cagionare danni irreversibili all'habitat ambientale protetto ed alla salute dell'uomo, tenuto conto della illegittimità, insufficienza ed inadeguatezza degli atti tecnici

istruttori posti a fondamento degli atti di autorizzazione regionale impugnati e della cogenza del principio di precauzione di rango comunitario che, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, giustifica l'adozione di provvedimenti repressivi (Corte Giustizia CE, cit., sez. II, 22/12/2010, n. 77).

Si chiede pertanto che l'Ecc. Tribunale voglia ordinare, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e dei lavori intrapresi all'interno della stazione di radiotrasmissione di Niscemi in attesa della definizione del giudizio di merito.

In coerenza

Si chiede

Voglia l'ecc. Tribunale adito:

- annullare i provvedimenti impugnati previa sospensione degli effetti.
- condannare le amministrazioni resistenti all'integrale pagamento delle spese legali e di giudizio, oltre contributo unificato, spese generali 12,50% IVA e CPA come per legge.
- in via istruttoria si chiede che l'ill.mo Tribunale voglia disporre consulenza tecnica di ufficio o verifica al fine di accertare l'effettiva consistenza e gli effetti delle emissioni elettromagnetiche generate dall'impianto MUOS in progetto e degli impianti di radiotrasmissione già esistenti nella stazione radio di Niscemi; valutandone la conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche ed in materia di tutela ambientale nelle aree SIC nonché alla normativa antisismica vigente; voglia inoltre l'ill.mo Tribunale disporre l'acquisizione di ogni

altra informazione o documento che riterrà utile ai fini della decisione anche ai sensi dell'articolo 64 c.p.a..

Il presente giudizio è assoggettato al pagamento del contributo unificato nella misura di euro 600,00.

Il sottoscritto difensore, ai sensi della normativa vigente, dichiara il proprio codice fiscale: NGRDRD64L22C351O.

Catania 31 agosto 2011.

avvocato Edoardo Nigra

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _____, addì _____ del mese di _____
in _____ A richiesta come in atti. Io sottoscritto
Aiutante Uff. Cind. addetto all'Ufficio unico presso la Corte
d'Appello di **PALERMO**, ho compilato e dato copia agli in-
frascritti, di quanto qui ora si prevede, emesso e disposto
dalla in essa menzionata autorità giudiziaria, una ciascun
di essi, unitamente a quella del presente, separatamente
consegnandole.

1.- all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Regione
Siciliana, in persona dell'assessore pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliato ex lege
in Palermo, via Alcide De Gasperi numero 81 ed ivi a mani di

2.- al Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo e domiciliato ex lege in Palermo, via Alcide De Gasperi numero
81 ed ivi a mani di